



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3693 del 2020,
proposto da

Azienda Agricola Prezzo Laura Anna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo, Alessandra Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Achille Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

Prefettura di Cosenza, Provincia di Cosenza, non costituite in giudizio;

nei confronti

Azienda Agricola e Agrituristica di Gagliardi Angelo, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00603/2020, resa tra le parti, concernente l'annullamento – previa applicazione di idonea misura cautelare, nella prossima Camera di

Consiglio, cui sin da ora si chiede di partecipare – della nota della Prefettura di Cosenza prot. n. 0010029 del 6.2.2020 di esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti; della nota della Provincia di Cosenza prot. n. 200005183 del 10.02.2020, trasmessa a mezzo pec, di comunicazione della suddetta esclusione; dell'elenco di sintesi del 13.2.2020 della Provincia di Cosenza, delle ditte ammesse ed escluse, nella parte in cui inserisce la ricorrente tra le ditte escluse; di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale. Onde ottenerne l'ammissione, con ogni effetto ed onere conseguente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84, commi 1 e 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, con le modalità di cui al comma 6 dello stesso art. 84 come da verbale, il consigliere Angela Rotondano;

Considerato che il ricorso presenta *prima facie* sufficienti elementi di fondatezza quanto al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'impresa concorrente;

Ritenuto che sussiste altresì il *periculum in mora* stante il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione impugnato in prime cure, lesivo dell'interesse dell'appellante a partecipare alla procedura di gara in corso di svolgimento e a potersi così aggiudicare il servizio oggetto dell'appalto per cui è causa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3693/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata e dispone l'ammissione con riserva dell'appellante alla procedura.

Rinvia per la discussione del merito all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020.

Nulla sulle spese della presente fase cautelare, non essendosi costituite le parti appellate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angela Rotondano

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO